VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI ISTRANA

Verbale n. 8/2016

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

- Con deliberazione n. 17 in data 29 aprile 2016, il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al D.U.P. per gli anni 2016/2017/2018;
- Con deliberazione n. 18 in data 29 aprile 2016, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione anni 2016/2017/2018;
- Con deliberazione n.19 in data 29 aprile 2016, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015, da cui è risultato un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 di € 1.902.199,50;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Con deliberazione della Giunta comunale n.11 in data 17 febbraio 2016, comunicata al Consiglio con deliberazione n.5 in data 29 marzo 2016, è stato effettuato il primo prelevamento dal fondo di riserva;
- Con deliberazione della Giunta comunale n.26 in data 30 marzo 2016, comunicata al Consiglio con deliberazione n.24 in data 15 giugno 2016, è stato effettuato il secondo prelevamento dal fondo di riserva;

Rilevato infine che con deliberazione di Giunta comunale n.18 in data 09 marzo 2016, si è effettuato riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2015, ai sensi della art.3, comma 4, del decreto legislativo n.118/2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014;

In data 18/07/2016 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori/Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota del 23/06/2016 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili delle Posizioni Organizzative le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2015 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare o l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Le P.O.,in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, sia in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate sia in relazione e nuove esigenze di spesa.

Le variazioni apportate sono dettagliatamente riportate all'allegato "B" della bozza della delibera di assestamento oggetto del presente verbale.

Dall'esame degli allegati relativi agli equilibri di bilancio ed alla proposta di variazione, il Revisore prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate così come relazionato dal Responsabile del Servizio Finanziario giusto allegato "F" alla bozza di delibera di assestamento oggetto del presente parere e come da principio contabile 4/2 .

In merito agli accantonamenti al fondo rischi ed al fondo a copertura di perdite di organismi partecipati, il Revisore Unico rileva che non sussiste, ad ora, la necessità di effettuare tale accantonamento.

Le variazioni interessano esclusivamente l'esercizio 2016 del bilancio 16/18 e sono così riassunte:

2016	
Minori spese (programmi)	43.000,00
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	383.398,41
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	426.398,41
Minori entrate (tipologie)	74.894,19
Maggiori spese (programmi)	351.504,22
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	426.398,41

2017	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	-
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	-

2018	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	-
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	-

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati come evidenziato all'allegato "C" alla bozza di delibera di assestamento;

Il Revisore, prende inoltre atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza cosi riassunto:

	2016	2017	2018
FPV di parte corrente	137306,74		
FPV di parte capitale	1957095,82		
entrate titoli 1,2,3,4 e 5	5063412,05	3786500	3757400
entrate finali valide ai fini saldo finanza pubblica	7157814,61	3786500	3757400
spese titolo 1	4212800,96	3602780	3577800
a dedurre fondi non impegnabili	236240	48300	41300
spese tiitolo 2	2933553,65	171800	167200
a dedurre fondi non impegnabili			
spese titolo 3			
spese finali valide ai fini saldo finanza pubblica	6910114,61	3726280	3703700
spazi da patti nazionali e regionale ottenuti			
spazi da patti nazionali e regionale ceduti o da rimborsare	68000	15000	
Equilibrio finale	179700	45220	53700

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica

per gli anni 2016/2018;

RITENUTO OPPORTUNO

raccomandare al funzionario che adotterà i provvedimenti che comportano gli impegni di spesa, di accertare preventivamente che la programmazione dei lavori, e dei conseguenti pagamenti, sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica. A tal proposito il Revisore ricorda che la violazione dell'obbligo suddetto comporta la responsabilità disciplinare ed amministrativa, così come previsto dalla L. 102/2009 di conversione al D.L. 78/2009;

raccomandare di effettuare i pagamenti al titolo secondo, qualora siano state effettivamente incassate le entrate accertate al titolo 4°;

RILEVATA
Infine la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle variazioni proposte

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

La riunione termina alle ore 11,30.

Istrana, li 21/07/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti
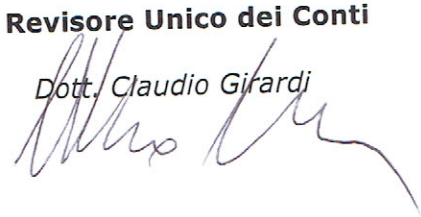
Dott. Claudio Girardi